



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA DETRAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PUÒ ESSERE FRUITA DAL CONTRIBUENTE CHE LE HA SOSTENUTE QUALORA L'IMMOBILE RISTRUTTURATO, PUR DI PROPRIETÀ DEL FIGLIO, SIA NELLA DISPONIBILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE.

- Sentenza del 31/03/2025, n. 14/831 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gaudino

IRPEF – ESENZIONI E RIDUZIONI

IRPEF - Ristrutturazione edilizia - Spese – Immobile di proprietà di altro familiare - Disponibilità del nucleo familiare- Detrazione - Ammissibilità.

Massima

Nel caso di spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal contribuente per lavori effettuati su un'abitazione di proprietà esclusiva del figlio, la relativa detrazione ai fini IRPEF spetta purché l'immobile sia nella disponibilità del nucleo familiare, senza che, necessariamente, debba ivi esplicarsi la materiale convivenza tra il proprietario ed il familiare che ha sostenuto gli oneri economici. (In motivazione la Corte ha riconosciuto la spettanza della detrazione in favore del genitore, trattandosi di immobile, ancorché di proprietà del figlio, non locato né concesso in comodato a terzi).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 bis.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Vedi

Sez. V, n. 5584 del 21 febbraio 2022

Anno pubb.

- 2025